

## ORGANI DI GARANZIA STATUTARIA

REGIONE	LEGGE	PROPOSTE IN ITINERE	NOTE
ABRUZZO	L.r. 11 dicembre 2007, n. 42		Non ancora insediato.
CALABRIA	L.r. 5 gennaio 2007, n. 2		La l.r. n. 2 del 2007 è stata oggetto di impugnativa da parte del Governo in ordine agli artt. 3, comma 1, 7, comma 3, 8, comma 4, ed altri. La Corte costituzionale con sentenza n. 200/2008 ha dichiarato incostituzionali i commi predetti. Le procedure di nomina dell'organismo non sono state ancora avviate.
EMILIA-ROMAGNA	L.r. 4 dicembre 2007, n. 23		Con delibera dell'Assemblea legislativa n. 173 del 21 maggio 2008 sono stati nominati i tre componenti designati dall'Assemblea legislativa.
LAZIO	L.r. 21 dicembre 2007, n. 24		Non ancora costituito.
LIGURIA	L.r. 24 luglio 2006, n. 19 modificata dall'art 24 della l.r. 3 aprile 2007, n. 14 e dall'art. 23 della l.r. 6 giugno 2008, n. 14.		La consulta è stata costituita con decreto del Presidente del Consiglio regionale ed è operante dal 15 maggio 2007.
MARCHE			<b>Non ha previsto un organo di garanzia statutaria</b>
PIEMONTE	L.r. 26 luglio 2006, n. 25		I componenti sono stati nominati dal Consiglio regionale in data 26 febbraio 2008 con deliberazione n. 165-9981. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con

**TABELLA F**  
**ORGANI DI GARANZIA STATUTARIA**

REGIONE	LEGGE	PROPOSTE IN ITINERE	NOTE
			deliberazione n. 35 del 17 marzo 2008, ha approvato le ulteriori modalità di funzionamento e organizzazione della Commissione. La Commissione si è insediata il 28 marzo 2008.
<b>PUGLIA</b>			L'art. 47 dello Statuto istituisce il Consiglio statutario regionale e ne rinvia la disciplina del funzionamento e organizzazione a legge regionale.
<b>TOSCANA</b>	<b>Legge regionale 4 giugno 2008, n. 34</b> (Costituzione e istituzione del Collegio di garanzia).		La l.r., che disciplina il collegio di garanzia previsto dall'art. 57 dello statuto, prevede che il collegio esprima il proprio giudizio di conformità allo statuto sulle leggi e sui regolamenti dopo la loro approvazione e prima della loro entrata in vigore (art. 6), ciò significa che viene sospesa la promulgazione o l'emanazione e la pubblicazione degli atti. La richiesta di valutazione è fatta dal presidente del consiglio, dal presidente della giunta, da almeno tre presidenti di gruppi consiliari e da almeno un quinto dei consiglieri ed anche dal presidente del Consiglio delle autonomie locali (art. 7).

TABELLA F  
ORGANI DI GARANZIA STATUTARIA

REGIONE	LEGGE	PROPOSTE IN ITINERE	NOTE
UMBRIA	L.r. 31 luglio 2007, n. 27 L.r 27 novembre 2007, n. 30		La l.r. 30/2007 ha dettato la nuova disciplina del Difensore civico, che lo Statuto individua quale organo di garanzia.